



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 16.10.2009
C(2009)8042

**Oggetto: Aiuto di Stato N 459/A/2009 – Italia (Abruzzo)
Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dal terremoto del 6 aprile 2009
(al di fuori del campo di applicazione dell'allegato I del trattato CE)**

Signor Ministro,

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con notifica elettronica del 28 luglio 2009 (SANI 3193), protocollata lo stesso giorno dalla Commissione, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, una misura di aiuto destinata a risarcire i danni provocati dal terremoto dell'Abruzzo del 6 aprile 2009. La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con lettera del 21 agosto 2009 (D/53593), alla quale le autorità italiane hanno risposto con lettera del 17 settembre 2009 (A/20103), protocollata lo stesso giorno dalla Commissione.
- (2) In base alle informazioni fornite nella notifica, la Commissione ha deciso di suddividere il fascicolo nel modo seguente:
 - N459/A/2009 Abruzzo (Italia) - Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dal terremoto del 6 aprile 2009 (al di fuori del campo di applicazione dell'allegato I del trattato CE)
 - N459/B/2009 Abruzzo (Italia) - Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dal terremoto del 6 aprile 2009 (all'interno del campo di applicazione dell'allegato I del trattato CE – agricoltura)

La presente decisione non si applica, quindi, alle attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE.

S.E On. Franco FRATTINI
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Belgique
Europese Commissie, B-1049 Brussel – België
Telefono: 00-32-(0)2-299.11.11

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA DI AIUTO

2.1. Base giuridica

- (3) La base giuridica del regime è costituita dal progetto di regolamento della regione Abruzzo relativo a "Interventi a favore delle attività produttive che hanno subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 6 aprile 2009".

2.2. Obiettivo del regime di aiuti

- (4) Il regime di aiuto mira a ovviare in parte ai danni causati dal sisma di 5,8 gradi della scala Richter che ha colpito l'Abruzzo (il capoluogo L'Aquila e diversi altri comuni) il 6 aprile 2009, e dalle scosse di assestamento, a seguito dei quali il governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza¹.

2.3. Beneficiari

- (5) Potranno beneficiare del regime le imprese che hanno sede nei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e dalle scosse di assestamento, elencati nel decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009² e in una successiva modifica³.
- (6) Il regime si applica alle imprese in tutti i settori economici, ad eccezione di quelle che operano nella produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE⁴ e prevede oltre 1000 beneficiari.

2.4. Durata del regime di aiuti

- (7) Il risarcimento dei danni può essere erogato a decorrere dall'approvazione della misura da parte della Commissione europea fino al 31 dicembre 2013.

2.5. Dotazione finanziaria del regime

- (8) La dotazione finanziaria provvisoria del regime è pari a 35 milioni di euro⁵, e potrà essere aumentata in funzione delle necessità e delle ulteriori disponibilità finanziarie.

¹ Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 del 6 aprile 2009.

² Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del 17 aprile 2009.

³ Decreto n. 11 del 17 luglio 2009, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 173 del 28 luglio 2009.

⁴ Che saranno disciplinati dalla Commissione in una decisione separata per il settore agricolo.

⁵ Il regime sarà cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, Programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella regione Abruzzo in Italia. Parte della dotazione finanziaria prevista è per attività relative a prodotti di cui all'allegato I del trattato CE.

2.6. Costi ammissibili e forma dell'aiuto

- (9) Il regime prevede costi ammissibili per danni materiali e per danni economici provocati dalle calamità naturali.
- (10) Per quanto riguarda i danni materiali provocati dalle calamità naturali, gli aiuti saranno erogati nella forma seguente:
- (a) un contributo a copertura dei danni subiti ai beni mobili o immobili, ivi comprese le scorte; questo contributo può coprire fino al 100% del valore del danno subito, fino a un massimo di 5 milioni di euro.
- (11) Per quanto riguarda i danni economici provocati dalle calamità naturali, gli aiuti saranno erogati nella forma seguente:
- (a) un contributo a copertura dei danni subiti per la sospensione temporanea dell'attività dell'impresa per il periodo necessario ad eseguire i lavori di riparazione dell'edificio sede dell'attività stessa;
 - (b) un contributo a copertura dei danni subiti per la sospensione temporanea dell'attività dell'impresa a causa di interventi necessari a rimuovere le cause di impedimento alla riattivazione dell'impresa che, pur non riguardando direttamente l'edificio ove ha sede l'attività, ne impediscano comunque lo svolgimento;
- o, in alternativa:
- (c) un contributo a copertura dei costi di trasferimento della sede o dell'unità produttiva nell'ambito dello stesso comune o zona della regione Abruzzo colpita dal sisma, se il trasferimento risulta necessario per limitare i danni economici provocati dalle calamità naturali. Il contributo è pari al 100% di tali costi, ivi compresi quelli per il rientro nella sede originaria una volta cessata la causa del trasferimento.
- (12) Il contributo di cui al punto 11, lettera c) a copertura dei costi di trasferimento è alternativo a quello di cui al punto 11, lettere a) e b) e può essere concesso solo nei casi in cui l'importo del contributo di cui al punto 11, lettera c) sia inferiore a quanto sarebbe concesso ai sensi del punto 11, lettere a) e b).
- (13) Onde stabilire i danni causati dal sisma, i beneficiari devono accludere alla loro richiesta di aiuto una perizia giurata redatta da un professionista autorizzato che attesti:
- (a) per il contributo di cui al punto 10, lettera a), la tipologia di danno subito dal beneficiario, le caratteristiche dell'edificio e la quantificazione dei danni subiti in base a requisiti predefiniti⁶, e che precisi se la proprietà danneggiata possa essere riparata o debba essere sostituita;

⁶ Requisiti di cui agli allegati 1 e 2 della base giuridica. Per i beni immobili, il contributo è determinato in base a una tabella in cui sono riportati gli importi massimi per metro quadrato a seconda del livello di danno accertato dalla perizia. I contributi per i danni strutturali agli immobili destinati ad attività

(b) per il contributo di cui al punto 11, lettera c), l'impossibilità di proseguire l'attività nel luogo di origine a causa del sisma, almeno fino al momento in cui le condizioni esistenti prima della calamità siano ristabilite, e il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o di ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività;

(c) per il contributo di cui al punto 11, lettere a) e b), i) l'impossibilità di proseguire l'attività nel luogo di origine a causa del sisma, almeno fino al momento in cui le condizioni normali di produttività siano ristabilite; ii) il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o di ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività; iii) la stima dei mancati redditi/ricavi⁷ sulla base di quanto alla dichiarazione dei redditi per il 2008⁸.

(14) Gli aiuti sono concessi secondo due modalità:

(a) contributi in conto capitale;

(b) contributi in conto interessi per mutui concessi ai beneficiari da istituti di credito fino all'importo ammissibile del danno subito da beni immobili, mobili e scorte, nonché del costo per le rifiniture interne e per gli impianti degli immobili ricostruiti o ripristinati⁹. L'importo dell'aiuto è pari alla differenza tra il tasso applicato dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato ai sensi della *comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione*¹⁰, ridotto di due punti percentuali. I contributi in conto interessi saranno erogati quale quota parte del contributo di cui al punto 10, lettera a).

(15) Qualora i danni siano interamente o parzialmente ripianati dalle compagnie assicuratrici, la corresponsione dell'importo massimo ammissibile viene ridotta di conseguenza.

2.7. Gestione del regime

(16) Il regime è gestito dalla regione Abruzzo, sotto la supervisione del commissario delegato, nominato dal governo.

produttiva vanno da 380 euro per metro quadrato in caso di danni significativi a 1300 euro per metro quadrato in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio. Per quanto riguarda i beni mobili, l'importo del danno si basa sul prezzo di acquisto dei macchinari e delle attrezzature, meno l'ammortamento. Le scorte sono stimate in base ai documenti contabili.

⁷ Il regime prevede una distinzione tra i mancati redditi, nei casi in cui l'impresa non ha ottenuto redditi ma non ha neanche sostenuto costi, e i mancati ricavi, nei casi in cui l'impresa può dimostrare di aver sostenuto dei costi tipici senza aver avuto la possibilità di ottenere i ricavi corrispondenti.

⁸ Come risultante dalla dichiarazione presentata nell'anno 2009, ovvero da auto-certificazione. Per attività avviate nel corso dell'anno 2009 i beneficiari sono tenuti a presentare una perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria.

⁹ Per accedere a questo contributo, il beneficiario deve stipulare un mutuo, con rate a scadenza semestrale, di durata non superiore a 10 anni limitatamente all'ammontare del danno. La regione Abruzzo accredita il contributo erogato in un'unica soluzione all'istituto di credito presso cui è stato stipulato il mutuo.

¹⁰ *Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione* (2008/C 14/2), pubblicata nella GU C 14 del 19.1.2008, pagg. 6-9).

- (17) Al fine di evitare una sovracompensazione dei danni in caso di cumulo con altri aiuti previsti per risarcire gli stessi danni, la regione Abruzzo terrà un registro di tutti i contributi concessi nell'ambito del presente regime. Ogni beneficiario deve presentare un'autodichiarazione in cui indica tutti gli aiuti ricevuti da altre fonti per il risarcimento dello stesso danno.

2.8. Ordini di recupero pendenti

- (18) Le autorità italiane hanno assicurato che sospenderanno il pagamento di tutti gli aiuti in base al regime notificato a favore di qualsiasi impresa che abbia beneficiato di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, finché tale impresa non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

3. VALUTAZIONE DELLE MISURE DI AIUTO

3.1. Carattere di aiuto di Stato del regime

- (19) Il risarcimento viene concesso mediante risorse statali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Poiché il risarcimento sarà concesso a un numero limitato di imprese che hanno sede nei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma, si ritiene che la misura sia selettiva. Dal momento che la misura fornirà alle imprese in questione risorse a copertura di costi che sarebbero di norma a loro carico, essa conferisce un vantaggio che falsa o minaccia di falsare la concorrenza. Considerato che il regime in questione riguarda settori e imprese attivi negli scambi tra Stati membri, vi è il rischio che l'aiuto possa incidere su detti scambi. Di conseguenza, la misura di aiuto proposta costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

3.2. Legittimità della misura di aiuto

- (20) Nel notificare l'aiuto prima di darvi esecuzione, le autorità italiane hanno adempiuto all'obbligo previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. La Commissione prende atto del fatto che il regime entrerà in vigore solo dopo l'approvazione della Commissione.

3.3. Compatibilità della misura di aiuto

- (21) La Commissione ha esaminato il regime notificato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE¹¹. Tale valutazione ha permesso di formulare le osservazioni esposte di seguito:

3.3.1. Accertamento della "calamità naturale"

- (22) L'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE dichiara compatibili con il mercato comune "gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali, oppure

¹¹ Come avvenuto in precedenza in altri casi: aiuti di Stato N 32/2008 e N401/2008 (Slovenia), N 174/A/2004 (Italia), N 42/B/2003 (Paesi Bassi), N 629/2002 (Austria), N 554/2002 e N 682/2002 (Germania).

da altri eventi eccezionali". La Commissione ha accettato in precedenza che i terremoti possano essere considerati calamità naturali¹².

- (23) Il terremoto e le forti scosse di assestamento che hanno colpito la regione Abruzzo dal 6 aprile 2009 in poi, provocando danni significativi che verranno risarciti attraverso il regime notificato, possono essere considerati calamità naturali. Va osservato in particolare che, a causa dell'impatto devastante provocato dall'entità del sisma e delle scosse di assestamento soprattutto nelle aree urbane, molte attività sono state sospese per diversi mesi a causa dell'inaccessibilità di singoli edifici o dell'intera area. Questi eventi eccezionali hanno provocato nelle zone colpite la paralisi totale di tutte le attività per diversi mesi.

3.3.2. Meccanismo per escludere la sovracompensazione

- (24) Per essere compatibile con l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE, l'aiuto deve essere proporzionale al danno provocato dalla calamità naturale e il risarcimento dei danni materiali ed economici richiesto dai beneficiari deve essere una conseguenza diretta dimostrata del danno stesso. Gli aiuti non devono portare a una sovracompensazione dei danni, ma limitarsi ad ovviare ai danni provocati dalla calamità naturale.

- (25) Per far fronte a questi requisiti, le autorità italiane hanno stabilito i seguenti criteri:

- (a) il risarcimento è concesso ai beneficiari interessati per far fronte ai costi connessi ai danni che sono una conseguenza diretta del sisma e delle scosse di assestamento;
- (b) per stabilire i danni e dimostrare un chiaro nesso con la calamità naturale, i beneficiari devono presentare alle autorità italiane, insieme alla richiesta di contributo, una perizia giurata redatta da un professionista autorizzato. I danni materiali, di cui al punto 13, lettera a), sono determinati sulla base di una precisa metodologia di cui all'allegato I della base giuridica. Questa metodologia, in base alla quale si indicano gli importi massimi riconoscibili per le classi di danno, permette di escludere ogni sovracompensazione. Per quanto riguarda i danni economici, di cui al punto 13, lettere b) e c), la perizia giurata deve accertare l'impossibilità di proseguire l'attività economica, la durata del trasferimento e i mancati redditi/ricavi derivanti dalla calamità naturale;
- (c) l'importo massimo ammissibile del risarcimento che può essere concesso ai beneficiari colpiti si basa sul danno calcolato in base alle disposizioni del punto 13;
- (d) nel caso di costi di riparazione o di sostituzione dei beni danneggiati per i quali i beneficiari non possono ottenere un contributo in conto capitale, le autorità italiane concederanno aiuti sotto forma di contributi in conto interessi per l'accensione di mutui, come previsto al punto 14, lettera b);

¹² Come da decisione della Commissione del 25.7.1990 nel caso degli aiuti concessi all'Italia per assistere alcune zone del Mezzogiorno colpite dal terremoto. Vedi anche altri casi riguardanti l'Italia: aiuti di Stato N 174/A/2004 (regione Molise); NN 118/A/1999 (Regioni Basilicata, Calabria e Campania).


- (e) l'ammontare del contributo o del mutuo non può superare l'importo del danno, meno qualsiasi altro aiuto, qualsiasi rimborso ottenuto da compagnie assicuratrici o qualsiasi altro costo non derivante dalla calamità naturale;
- (f) l'importo cumulato di risarcimento erogato ai beneficiari non deve superare il 100% dei costi ammissibili. Altrimenti, se del caso, l'importo del risarcimento dei danni previsto dal presente regime viene ridotto di conseguenza.
- (26) Ciò significa che la somma degli aiuti concessi nell'ambito del presente regime e da tutte le altre fonti, comprese le compagnie assicuratrici, non possono superare il valore del danno basato sulla perizia giurata redatta da un professionista autorizzato. Inoltre, dal momento che tutti i beneficiari devono dichiarare ogni risarcimento ricevuto all'autorità che concede l'aiuto (regione Abruzzo), la presenza di questo ente di controllo istituzionale centralizzato garantisce che non vi sia sovracompensazione.
- (27) In base a quanto esposto sopra, la Commissione ritiene che il regime provveda a risarcire unicamente i danni provocati dalla calamità naturale e introduca un meccanismo adeguato per escludere la sovracompensazione.
- (28) La Commissione ritiene quindi che l'obiettivo del regime sia riportare le imprese colpite alla situazione precedente alla calamità naturale, consentendo loro di riprendere l'attività senza concedere loro un vantaggio aggiuntivo.
- (29) In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che il regime di aiuti notificato sia compatibile con il mercato comune conformemente all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE.

4. DECISIONE

- (30) La Commissione ha pertanto deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del presente regime di aiuto.
- (31) La Commissione ricorda alle autorità italiane che tutti i progetti di modifica del regime di aiuto in questione devono essere notificati alla Commissione.
- (32) La Commissione constata che le autorità italiane hanno confermato che la notifica non contiene informazioni di carattere riservato.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione



Neelie KROES

Membro della Commissione